



COMUNE DI TRANA

C.A.P. 10090 - PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 93.31.05 – 93.38.178 – Fax (011) 93.38.090 - P. IVA 01878880010

Approvato con Decreto Commissario n. 12 del 12.10.2006

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura delle palestre scolastiche comunali al territorio nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche.

1. Le palestre scolastiche vengono concesse ad associazioni sportive e culturali con preferenza a quelle sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione.

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta al Comune e, per conoscenza, al Dirigente scolastico interessato.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 30 agosto di ciascun anno per l'anno scolastico successivo a mezzo posta o con consegna direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune e presso gli Uffici scolastici.
3. Le domande pervenute oltre il termine del 30 agosto sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre.

Art. 3 - Contenuto istanza di concessione.

1. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione del richiedente;
- b) l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- c) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- d) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- e) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- f) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato .

2. In caso di prima istanza le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto ed eventuali certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di scopo di lucro delle associazioni succitate nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

3. Le associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura, di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

4. In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

5. Tutta la documentazione di cui all'istanza di concessione va inviata al Comune .

Art. 4 - Limiti della concessione.

1. La concessione non è rilasciata ad associazioni che perseguono fini di lucro ed ha carattere temporaneo in relazione alla durata dell'anno scolastico. La concessione scade in ogni caso automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

2. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

Art. 5 - Rilascio della concessione.

1. Il Comune, acquisito il parere dell'Istituzione Scolastica, dispone la concessione della palestra stabilendo i limiti temporali della stessa, le modalità di uso di maggior rilievo e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza.

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 626/94 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza .

Art. 7 - Priorità per l'assegnazione.

La concessione delle palestre è disposta assegnando priorità alle associazioni che hanno la propria sede sociale nel territorio comunale e che ivi svolgono prevalentemente le proprie attività sportive e culturali.

Art. 8 - Doveri del concessionario.

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un **canone** determinato dall'Amministrazione comunale a sostegno dei costi sostenuti dall'Ente Locale per il funzionamento della struttura al di fuori dell'orario destinato allo svolgimento delle normali attività curriculari ed extracurriculari.

2. Il concessionario assume a proprio carico le spese per la **pulizia** e per il presidio della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività. E' facoltà dell'istituzione scolastica provvedere direttamente, attraverso il proprio personale, alla pulizia della palestra ed alla vigilanza dell'immobile per il periodo di concessione, previo specifico accordo con il concessionario per la quantificazione forfettaria delle suddette spese.

3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

4. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

5. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune ed alla istituzione scolastica, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 60 giorni dall'avvio delle attività, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non

può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

6. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva.

7. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

8. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

9. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un **verbale di presa visione** dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

10. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario.

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

Art. 10 - Decadenza della concessione.

1. Il Comune dichiara in qualsiasi momento la decadenza della concessione in caso di gravi inadempienze del concessionario rispetto al presente Regolamento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nulla può essere eccepito dal concessionario, il quale rinuncia ad ogni ragione ed azione.

Art. 11 – Sospensione delle attività.

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Comune ed alla associazione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'associazione può chiedere successivamente al Comune il rimborso o la compensazione per il mancato utilizzo della palestra.

Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia.

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione scritta al Comune e al Dirigente scolastico e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

Art. 13 – Norma finale.

1. Al Comune è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche ricadenti nel territorio di rispettiva competenza per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica.

INDICE

PREMESSA	pag. 1
Art. 1 - Finalità utilizzo palestre scolastiche	pag. 1
Art. 2 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione	pag. 1
Art. 3 - Contenuto istanza di concessione	pag. 2
Art. 4 - Limiti della concessione	pag. 2
Art. 5 - Rilascio della concessione	pag. 3
Art. 6 - Prescrizioni in materia di sicurezza	pag. 3
Art. 7 - Priorità per l'assegnazione	pag. 3
Art. 8 - Doveri del concessionario	pag. 3
Art. 9 - Responsabilità del concessionario	pag. 4
Art. 10 - Decadenza della concessione	pag. 4
Art. 11 – Sospensione delle attività	pag. 4
Art. 12 - Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia	pag. 5
Art. 13 – Norma finale	pag. 5